

Avviso relativo alla

integrazione del contraddittorio a mezzo notifica per pubblici proclami

Il sottoscritto Avv. Francesco Edmondo Stolfa, nella qualità di difensore e procuratore della Dott.ssa Sansonne Vincenza, nata ad Andria il 02.03.1979 ed ivi residente alla Via Felice Orsini, 83 (C.F.: SNS VCN 79C42 A285M), nel giudizio instaurato innanzi al Tribunale Amministrativo per la Regione Lazio - Sede si Roma (RG 7431/2019), contro il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM), già Ministero dell'Istruzione, dell'Università e delle Ricerca (MIUR),

precisa

che i provvedimenti impugnati con il ricorso sono i seguenti:

- verbale della Sottocommissione n. 27 del 1° marzo 2019 con il quale agli elaborati della ricorrente è stato attribuito il relativo punteggio;
- decreto dipartimentale Miur del 27.03.2019 n. 395 con relativi allegati;
- decreto del Direttore Generale del 23.11.2017 n. 1259 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – concorsi) n.90 del 24.11.2017 con cui è stato bandito il corso-concorso nazionale per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici;
- decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 03.08.2017 n. 138;
- decreto Dipartimentale 1134 del 24.07.2018;
- decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14.09.2018 contenente il diario della prova scritta;
- nota del 17.10.2018 contenente i criteri di valutazione della prova scritta;
- nota dell'USR Sardegna con la quale è stato disposto il rinvio a data da destinarsi della prova scritta nella detta Regione a causa dell'allerta meteo;
- decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 09.11.2018 contenente il diario della prova scritta per la Regione Sardegna;
- nota del 12.12.2018 contenente i criteri di valutazione della prova scritta per la Regione Sardegna;
- decreto dipartimentale del 22.03.2019 n.11180 avente ad oggetto l'abbinamento alle Commissioni esaminatrici dei candidati ammessi a sostenere la prova orale;
- nota del 19.04.2019 n.18824;
- nota MIUR del 29.04.2019 contenente il calendario delle prove orali;
- tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali rispetto a quelli impugnati, ancorché non conosciuti, che hanno determinato l'esito della procedura selettiva per la copertura di n. 2.416 posti a livello nazionale;

precisa altresì

che i motivi del ricorso sono i seguenti:

- 1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 8 DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 23.11.2017 n.1259. ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CONTESTUALITÀ ED UNICITÀ DELLE PROVE SCRITTE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.
- 2) CONTRADDITTORIETÀ DEL BANDO. LESIONE DI INTERESSI LEGITTIMI.
- 3) VIOLAZIONE DELL'ART. 8 COMMA 4 DEL BANDO DI CONCORSO. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ. TRAVISAMENTO.
- 4) VIOLAZIONE ART.3 LEGGE 241/90. OMESSA MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE;

precisa inoltre

che i controinteressati sono tutti i soggetti i cui nominativi e le cui generalità sono indicate nell'elenco allegato alla presente notifica per pubblici proclami;

informa

che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

indica

che il numero della ordinanza che dispone e autorizza la notifica per pubblici proclami del ricorso è la n. 3973/2019;

riporta

il testo integrale del ricorso introduttivo che è il seguente:

Avv. Francesco Edmondo Stolfa

70033 – Corato (Ba)- via Duomo 6

Tel. 080.3588750 – fax 080.3591939

Pec: francesco.edmondo.stolfa@pec.ordineavvocatitrani.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA REGIONE LAZIO

SEDE DI ROMA

Ricorso con istanza di provvedimento cautelare

per

La dott.ssa **Sansonne Vincenza** nata ad Andria il 02.03.1979 ed ivi residente alla via Felice Orsini 83(C.F.: SNSVCN79C42A285M) elettivamente domiciliato in Roma alla via Orazi e Curiazi 3 (c/o avv. Vittorio Olivieri) e rappresentata e difesa in forza di mandato in calce al presente atto, dall'avv. Francesco Edmondo Stolfa (STLFNC68S16A662J) il quale per ogni comunicazione di legge relativa al presente procedimento ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art.136 del codice del processo amministrativo, indica

il suo numero di fax (080.3591939) ed il suo indirizzo pec: francesco.edmondo.stolfa@pec.ordineavvocati-trani.it

Ricorrente -

contro

il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.**, con sede in Roma, *ex lege* rappresentato e difeso in giudizio dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Roma, presso la quale *ope legis* è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi 12

Resistente –

e nei confronti

DI TERLIZZI ANNA residente in XXXX XXXX XXXX

- Controinteressato –

Per l'annullamento previa emissione di provvedimenti cautelari

- **del verbale della Sottocommissione n.27 del 1° marzo 2019** con il quale agli elaborati della ricorrente è stato attribuito il relativo punteggio;
- **del decreto dipartimentale Miur del 27.03.2019 n.395 con relativi allegati;**
- **del decreto del Direttore Generale del 23.11.2017 n. 1259 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – concorsi) n.90 del 24.11.2017 con cui è stato bandito il corso-concorso nazionale per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici ed in particolare l'art. 6 comma 6: “La prova preselettiva assegna un punteggio massimo di 100 punti, ottenuti sommando 1, 0 punti per ciascuna risposta esatta, 0,0 punti per ciascuna risposta non data e sottraendo 0,3 punti per ciascuna risposta errata; comma 8: “Ai sensi dell'art.8 comma 2 del decreto ministeriale, sulla base delle risultanze della prova preselettiva sono ammessi a sostenere la prova scritta di cui all'art.8, n. 8.700 candidati. Sono altresì ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile”; nonché l'art.8 comma 2: “La prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in un'unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR”; comma 4: “La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera”; comma 8: “A ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi in lingua straniera, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei quesiti in lingua straniera la Commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio complessivo della prova scritta è dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuno dei sette quesiti. I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi alla prova orale”; comma 9: “i quadri di riferimento di cui all'art.13 comma 1 lettera c) del decreto ministeriale, in base ai quali è costruita e valutata la prova scritta sono**

pubblicati sul sito del Ministero il giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento della prova scritta”; **comma 10**: “Con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV serie speciale, Concorsi ed Esami, e sul sito internet del Ministero, è reso noto il giorno e l’ora di svolgimento della prova scritta. La pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti”;

comma 12: “I candidati si devono presentare nelle rispettive sedi d’esame muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata e a qualsiasi causa dovuta, comporta l’esclusione dal concorso. Qualora per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l’espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio, con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti”;

- **del decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 03.08.2017 n. 138** con particolare riferimento **all’art.8 comma 8**: “Ai fini dell’ammissione alla prova scritta, alla prova preselettiva è attribuito un punteggio massimo di 100 punti, ottenuti sommando 1,0 punti per ciascuna risposta esatta, 0,0 punti per ciascuna risposta non data e sottraendo 0,3 punti per ciascuna risposta errata”; **all’art. 10 comma 1**: “La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e in due quesiti in lingua straniera di cui al comma 3” e **all’art. 12 comma 1**: “Per la valutazione della prova scritta, di quella orale e per la valutazione dei titoli, la Commissione del concorso ha a disposizione un punteggio massimo pari rispettivamente a 100, 100 e 30 punti”; **comma 3**: “A ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi in lingua straniera, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei quesiti in lingua straniera la Commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio complessivo della prova scritta è dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuno dei sette quesiti. I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale”;
- **del Decreto Dipartimentale 1134 del 24.07.2018**;
- **del decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14.09.2018 contenente il diario della prova scritta**;
- **della nota del 17.10.2018 contenente i criteri di valutazione della prova scritta**;
- **della Nota dell’USR Sardegna con la quale è stato disposto il rinvio a data da destinarsi della prova scritta nella detta Regione a causa dell’allerta meteo**;
- **del decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 09.11.2018 contenente il diario della prova scritta per la Regione Sardegna**;
- **della nota del 12.12.2018 contenente i criteri di valutazione della prova scritta per la Regione Sardegna**;

- del decreto dipartimentale del 22.03.2019 n.11180 avente ad oggetto l'abbinamento alle Commissioni esaminatrici dei candidati ammessi a sostenere la prova orale;
- della nota del 19.04.2019 n.18824;
- della nota MIUR del 29.04.2019 contenente il calendario delle prove orali;
- e di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali rispetto a quelli impugnati, ancorché non conosciuti, che hanno determinato l'esito della procedura selettiva per la copertura di n. 2.416 posti a livello nazionale;

E per la declaratoria

di sospensione della efficacia dei detti atti ed emissione dei provvedimenti consequenziali

FATTO

Con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) emesso dal Direttore Generale in data 23.11.2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – concorsi) n.90 del 24.11.2017 è stato bandito il corso-concorso nazionale per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di 2.416 dirigenti scolastici;

l'art. 6 del detto decreto (bando) così dispone: *“L'eventuale prova preselettiva si svolge nelle sedi individuate dagli USR, anche in più sessioni in relazione al numero dei candidati. 2. Lo svolgimento della prova preselettiva è computerizzato; i candidati ammessi a sostenere la prova preselettiva hanno a disposizione una postazione informatica alla quale accedono tramite un codice di identificazione personale che sarà fornito il giorno della prova. 3. La prova preselettiva consiste in un test articolato in cento quesiti a risposta multipla. Ciascun quesito ha quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta; l'ordine dei 100 quesiti somministrati sarà diversificato per ciascun candidato. [omissis]. 6. **La prova preselettiva assegna un punteggio massimo di 100,00 punti, ottenuti sommando 1,0 punti per ciascuna risposta esatta, 0,0 punti per ciascuna risposta non data e sottraendo 0,3 punti per ciascuna risposta errata.** 7. Il punteggio della prova preselettiva è restituito al termine della stessa. 8. A sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto ministeriale, sulla base delle risultanze della prova preselettiva **sono ammessi a sostenere la prova scritta, di cui all'art. 8, n. 8700 candidati.** Sono, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile. Il mancato superamento della prova comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale nella graduatoria di merito del concorso di accesso al corso di formazione dirigenziale e tirocinio”.*

Il successivo art. 8, poi, testualmente recita: *“1. I candidati che superano la prova di cui all'art. 6 sono ammessi, con decreto del Direttore generale, da pubblicarsi sul sito internet del Ministero, a sostenere la prova scritta. 2. **La prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero,** nelle sedi individuate dagli USR. 3. Lo svolgimento della prova*

scritta è computerizzato; i candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione una postazione informatica alla quale accedono tramite un codice di identificazione personale che sarà fornito il giorno della prova. 4. La prova scritta consiste in cinque **quesiti a risposta** aperta e due quesiti in lingua straniera. 5. I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale. 6. Ciascuno dei due quesiti in lingua straniera è articolato in cinque domande a risposta chiusa, volte a verificare la comprensione di un testo nella lingua straniera prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. Detti quesiti, che vertono sulle materie di cui all'art. 10, comma 2, lettere d) o i), del decreto ministeriale, sono formulati e svolti dal candidato nella lingua straniera prescelta, al fine della verifica e della relativa conoscenza al livello B2 del CEF. 7. La prova ha la durata di 150 minuti, al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. 8. A ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi in lingua straniera, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei quesiti in lingua straniera la Commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio complessivo della prova scritta è dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuno dei sette quesiti. I candidati che ottengono **un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti** superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale. 9. I quadri di riferimento di cui all'art. 13, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale, in base ai quali è costruita e valutata la prova scritta sono pubblicati sul sito internet del Ministero il giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento della prova scritta. 10. Con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Serie speciale, Concorsi ed esami, e sul sito internet del Ministero, è reso noto il giorno e l'ora di svolgimento della prova scritta. La pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 11. L'elenco delle sedi della prova scritta, individuate dagli USR, con la loro esatta ubicazione, con l'indicazione della destinazione dei candidati distribuiti in ordine alfabetico e le ulteriori istruzioni operative, è comunicato almeno 15 giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato sul sito internet del Ministero. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti”.

La prova preselettiva si è svolta il 23 luglio 2019.

All'esito della predetta prova nella Gazzetta Ufficiale n.73 del 14.09.2018 è stata indicata quale data per lo svolgimento della prova scritta il 18.10.2018 alle ore 10.00.

Con nota pubblicata sul sito dell'USR Sardegna in data 17.10.2018, il detto ente ha disposto il rinvio della prova scritta (limitatamente alla Regione Sardegna), per misure di prevenzione dal rischio idrogeologico; si legge nella nota: “Vista l'ordinanza del Sindaco di Cagliari n.62/2018 con la quale si dispone la chiusura di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado e degli uffici siti nel comune di Cagliari per il giorno 18.10.2018 dalle ore 00.00 alle ore 23.59, si comunica che la prova scritta della procedura con-

corsuale di cui all'oggetto, che si sarebbe dovuta svolgere domani 18.10.2018 è rinviata per cause di forza maggiore sopravvenute, a data da destinarsi".

La prova si è svolta regolarmente in tutte le altre regioni.

Nella Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2018 il MIUR ha indicato quale nuova data per lo svolgimento della prova scritta, per i candidati della Regione Sardegna, il 13 dicembre 2018.

Con decreto dipartimentale Miur del 27.03.2019 n.395 sono stati resi noti i nominativi dei candidati ammessi alla prova orale; con successiva nota del 29.04.2019 il MIUR ha pubblicato il calendario delle prove orali.

I provvedimenti in epigrafe e tutti i precedenti, propedeutici, successivi e comunque connessi atti, devono essere annullati per i seguenti motivi e le seguenti ragioni.

DIRITTO

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART.8 DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 23.11.2017 n.1259. ECCESSO DI POTERE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CONTESTUALITA' ED UNICITA' DELLE PROVE SCRITTE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE. DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

Il bando per il reclutamento di dirigenti scolastici, pubblicato in G.U. il 24 novembre 2017 n. 90 IV serie speciale, all'art. 8, comma 2 testualmente recita: *"La prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagliUSR."*. L'art. 12 continua: *"[.....] Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti."*

Con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.73 del 14.09.2018 è stata indicata quale data per lo svolgimento della prova scritta il 18.10.2018 alle ore 10.00

In data 17 ottobre 2018 l'U.S.R. della Sardegna disponeva il differimento della prova scritta per i sardi, a seguito di un'ordinanza di chiusura delle scuole, disposta dal Sindaco di Cagliari, sede unica della prova, a causa di condizioni metereologiche avverse.

In data 9 novembre 2018, in Gazzetta Ufficiale veniva pubblicato il diario per la prova scritta in Sardegna, fissata per il 13 dicembre 2018.

La prova scritta **"unica su tutto il territorio nazionale"**, dunque, è stata in realtà ampiamente diversificata con conseguente determinazione di disparità di trattamento per tutti!

Infatti, i candidati che hanno sostenuto la prova scritta successivamente alla data del 18 ottobre (e precisamente dopo ben 55 giorni) non solo hanno avuto più tempo a disposizione per approfondire la propria preparazione ma anche per orientarla avendo avuto conoscenza, con largo anticipo, dei riferimenti norma-

tivi e bibliografici posti a base delle prove (anche con riferimento alle lingue straniere) e della tipologia dei quesiti.

I candidati che hanno svolto la prova il 18 ottobre, invece, sono venuti a conoscenza di tali elementi solo 24 ore prima!!!!

Peraltro, il differimento della detta prova ha comportato l'assegnazione di tracce differenti ai candidati sardi, rispetto a tutti gli altri, con evidente disparità di trattamento.

In sostanza, i candidati sardi hanno partecipato ad un "autonomo" e "distinto" concorso rispetto a quello nazionale!

Ma vi è di più! Il bando di concorso prevedeva sì la possibilità di rinviare la prova scritta in caso di forza maggiore (e sicuramente l'allerta meteo può considerarsi tale) ma evidentemente il rinvio doveva essere disposto su tutto il territorio nazionale ad opera del MIUR e non del USR, ente privo di tale potere, in relazione ad un concorso su base nazionale! È evidente, dunque, che siamo in presenza di un atto illegittimo e viziato da eccesso di potere e, comunque contrario alla legge, in forza del quale si è determinata un'ingiusta ed ingiustificata disparità di trattamento tra i candidati sardi e quelli delle altre regioni, in palese violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità cui deve essere improntato l'operato della Pubblica Amministrazione. Detta violazione inficia di nullità assoluta ed insanabile la procedura ed in particolare la selezione avvenuta mediante la prova scritta.

2) CONTRADDITTORIETA' DEL BANDO. LESIONE DI INTERESSI LEGITTIMI.

L'art. 6 del bando di concorso testualmente recita: *"La prova preselettiva assegna un punteggio massimo di 100 punti ottenuti sommando 1,0 punti per ciascuna risposta esatta, 0,0 punti per ciascuna risposta non data e sottraendo 0,3 per ciascuna risposta errata. [...] Ai sensi dell'art. 8 comma 2 del decreto ministeriale, sulla base delle risultanze della prova preselettiva sono ammessi a sostenere la prova scritta, di cui all'art.8, 8.700 candidati. Sono altresì ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile"*.

Il successivo art.8 comma 8 (ultimo periodo) dispone, invece: *"I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale"*.

Dalla mera lettura delle norme in esame si evince come tra le due vi sia un evidente contraddittorietà: la prima, infatti, non prevede un punteggio minimo per il superamento della prova preselettiva; la seconda, invece, fissa detto punteggio in 70/100: in sostanza, vi è una totale assenza di uniformità e coerenza tra le due norme ed il superamento della prova scritta è stato reso particolarmente ed ingiustificatamente gravoso rispetto a quello della prova preselettiva, con conseguente nullità delle disposizioni in parola e di tutti gli atti dalle stesse discendenti.

3) VIOLAZIONE DELL'ART. 8 COMMA 4 DEL BANDO DI CONCORSO. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA'. TRAVISAMENTO.

L'art. 8, comma 4, decreta: *“La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e in due quesiti in lingua straniera di cui al comma 3.2”*.

Al contrario di quanto su riportato, due dei quesiti, in particolare il n.3 ed il n.5 rappresentavano dei veri e propri “casi pratici”.

In sostanza, la Commissione che ha elaborato i quesiti a risposta aperta è incorsa in evidente vizio di eccesso di potere dal momento che la formulazione dei quesiti indicati ha comportato la palese violazione oltre che il travisamento della *lex specialis* ed ha reso la prova ingiustificatamente gravosa.

A riprova di quanto detto si consideri che, lo “studio di un caso” era stato oggetto della prova scritta del concorso per dirigenti scolastici del 2011 ma per lo svolgimento del detto elaborato erano state previste ben 8 ore.

In questa edizione i concorrenti avevano a disposizione solo 150 minuti per tutti i quesiti, ovvero 21 minuti a quesito! Un tempo assolutamente insufficiente per poter elaborare e proporre una soluzione, rileggerla ed eventualmente correggerla.

Ne consegue che anche tale violazione determina la nullità della prova scritta, eseguita in palese violazione della legge, della *lex specialis* e dei principi ispiratori dell'operato della P.A.

4) VIOLAZIONE ART.3 LEGGE 241/90. OMESSA MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE.

L'art. 3 della legge testualmente recita: *“Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale deve essere motivato, salvo nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”*.

Inoltre, ai sensi della normativa vigente, alla Commissione è imposto l'obbligo di stabilire preventivamente i criteri di valutazione delle prove concorsuali, così autolimitando il proprio potere di apprezzamento delle prove concorsuali; detto obbligo non avrebbe ragion d'essere se non fosse parimenti e conseguentemente imposto alla stessa di motivare, sia pure in modo sintetico, le modalità di concreta applicazione dei criteri stessi.

L'obbligo di esternare, sia pure in forma sintetica, le ragioni sottese alla valutazione della Commissione è altresì imposto dalla necessità di tener fede al principio di rango costituzionale che prevede e garantisce la possibilità di un sindacato in ordine alla ragionevolezza, alla coerenza, ed alla logicità dell'operato della Commissione, controllo impossibile da esercitare in assenza di motivazione.

Invero, il candidato ha il diritto di conoscere gli errori, le inesattezze e le lacune in cui la Commissione ritiene sia incorso, anche al fine di valutare la possibilità di proporre ricorso giurisdizionale. La totale assenza di motivazione determina, pertanto, anche una lesione del diritto di difesa.

Il rispetto dei predetti principi impone, dunque, che al punteggio numerico si accompagnino quanto meno ulteriori elementi sulla scorta dei quali sia consentito ricostruire ab externo la motivazione del giudizio valutativo; tra questi, in uno alla formulazione dettagliata e puntuale dei criteri di valutazione fissati preliminarmente dalla Commissione, l'apposizione di note a margine dell'elaborato o comunque l'uso di segni grafici che consentano di individuare gli aspetti della prova non valutati positivamente dalla Commissione.

In tal senso si è espresso il Consiglio di Stato con sentenza 2331/2003.

Nel caso di specie, la valutazione delle prove scritte è avvenuta mediante l'attribuzione di un punteggio numerico, inidoneo (per le ragioni innanzi dette) ad assolvere l'obbligo motivazionale cui la P.A. è tenuta, né l'elaborato della ricorrente presenta alcun segno grafico e/o nota che possa indicare quale sarebbe stata la parte censurata dell'elaborato dalla stessa redatto. Ne consegue che la Commissione esaminatrice è incorso in palese vizio di omessa motivazione con conseguente nullità della valutazione in tal modo attribuita.

Per tutto quanto innanzi esposto, la ricorrente prof. **SANSONNE VINCENZA**, come sopra rappresentata e difesa

CHIEDE

che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo per la Regione Lazio – sede di Roma, *contrariis reiectis*, voglia così provvedere:

- Annullare tutti i provvedimenti impugnati, così come dettagliatamente descritti in epigrafe, i verbali di valutazione dei candidati e tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali rispetto a quelli impugnati, ancorché non conosciuti, che hanno determinato l'esito della procedura selettiva per la copertura di n. 2.416 posti a livello nazionale previa sospensione della loro efficacia;
- Conseguentemente dichiarare nulla la procedura concorsuale ed in particolare l'intera selezione avvenuta sulla base della prova scritta, per tutte le ragioni ampiamente esposte in premessa;
- Condannare i resistenti al pagamento delle spese e ai compensi di causa, oltre agli accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario.

ISTANZA CAUTELARE

Il *fumus boni iuris* traspare con evidenza dai motivi di ricorso ed è agevolmente percepibile in sede di sommaria deliberazione.

Con esso concorre il *periculum in mora* il quale è in *re ipsa* ove solo si consideri che la conclusione della procedura concorsuale impedirebbe all'odierna ricorrente di partecipare alla prova orale ed eventualmente all'esito della stessa di superare il concorso.

Si chiede, pertanto, che il Tribunale adito voglia sospendere l'efficacia degli atti e dei provvedimenti impugnati e disporre la sospensione della prosecuzione delle prove orali; in subordine disporre la partecipazione con riserva della ricorrente alla prova orale.

Ai sensi e per gli effetti di legge, si dichiara che il contributo unificato per l'iscrizione a ruolo, dovuto per il presente giudizio è pari ad euro 325,00.

Salvezze illimitate.

Si producono i documenti di cui all'allegato indice.

Corato - Roma, 25.05.2019

Avv. Francesco Edmondo Stolfa

&&&&&&&&&&

RICHIESTA DI DECRETO DI SOSPENSIVA INAUDITA ALTERA PARTE

ILL.MO SIG. PRESIDENTE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REAGIONE LAZIO – SEDE DI ROMA-

Nel caso di specie nessun dubbio può sussistere in ordine al fumus boni juris, atteso che esso si evince chiaramente dai motivi di ricorso.

Per quanto riguarda il periculum in mora si osserva quanto segue.

Nel caso di specie sussiste l'impossibilità di attendere la discussione nella prossima Camera di Consiglio atteso che l'urgenza è tale che un provvedimento di sospensione emesso in tale sede si rivelerebbe comunque tardivo, dal momento che la prova orale è già cominciata ed il completamento della stessa impedirebbe alla ricorrente, in caso di accoglimento del presente ricorso, di conseguire un risultato apprezzabile; si chiede, pertanto, al Presidente del T.A.R. Lazio di disporre le misure cautelari monocratiche previste dall'art. 56 del Codice del processo amministrativo, sospendendo provvisoriamente ed inaudita altera parte, fino alla Camera di Consiglio in cui sarà discussa la richiesta di sospensiva, i provvedimenti impugnati ed in particolare la nota Miur del 29.04.2019 contenente il calendario delle prove orali e per l'effetto disporre la sospensione delle dette prove; in subordine ammettere, con riserva, la ricorrente a partecipare alla prova orale. Si rappresenta che l'adozione dei provvedimenti cautelari richiesti non arrecherebbe alcun danno e/o pregiudizio alla Pubblica Amministrazione resistente.

Al contrario, il diniego di tali provvedimenti e dunque il completamento della prova concorsuale precluderebbe alla ricorrente, anche in caso di esito positivo del ricorso che precede, di raggiungere il risultato pratico per il quale ha agito.

Corato - Roma, 25.05.2019

Avv. Francesco Edmondo Stolfa

RELATA DI NOTIFICA

Istante l'avv. Francesco Edmondo Stolfa, nella qualità in atti, io sottoscritto UFF. GIUD. addetto all'Ufficio Notifiche presso il Tribunale di Trani ho notificato distinte copie del presente atto:

- al **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.**, con sede in Roma, *ex lege* rappresentato e difeso in giudizio dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Roma, presso la quale *ope legis* è domiciliata in **Roma alla via dei Portoghesi 12** mediante
- al **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.**, con sede in Roma al viale Trastevere 76/A mediante
- alla sig.ra **DI TERLIZZI ANNA** residente in XXXX XXXX XXXX

**

precisa inoltre

che, con atto del 23.08.2019, sono stati presentati motivi aggiunti con i quali sono stati, altresì, impugnati i seguenti ulteriori provvedimenti:

- verbale n. 3 del 25.1.2019 della commissione nominata con decreto dipartimentale m_pi .AOODPIT .REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI .R. 0001105.19-07-2018 e relativi allegati anche non conosciuti;
- decreto dipartimentale m_pi .AOODPIT .REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI .R. 0001105.19-07-2018;
- decreto dipartimentale m_pi .AOODPIT .REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI .R. 002080.31-12-2018 e relativi allegati;
- Avviso MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE (U) .0002757.16-01-2018.

precisa altresì

che il motivo aggiunto è il seguente:

- **INCOMPATIBILITÀ DEI COMMISSARI E CONSEGUENTE CADUCAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI – PREVIA SOSPENSIVA**

Violazione e falsa applicazione dell'art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione e falsa applicazione dell'art. 51 cod. proc. civ. Violazione e falsa applicazione dell'art. 16 del D.M. 3 agosto 2017 n. 138. Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici). Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione e falsa

applicazione dei principi di trasparenza ed imparzialità delle procedure concorsuali. Violazione di circolari amministrative. Violazione e falsa applicazione dell'art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per omesso controllo su dichiarazioni mendaci. Eccesso di potere. Manifesta ingiustizia.

precisa ancora

che i controinteressati sono sempre tutti i soggetti i cui nominativi e le cui generalità sono indicate nell'elenco allegato alla presente notifica per pubblici proclami;

informa

che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

indica

che il numero della ordinanza che dispone e autorizza la presente notifica per pubblici proclami dei motivi aggiunti è la n. 4888/2019;

riporta

il testo integrale del motivo aggiunto che è il seguente:

Avv. Francesco Edmondo Stolfa

70033 – Corato (Ba)- via Duomo 6

Tel. 080.3588750 – fax 080.3591939

Pec: francesco.edmondo.stolfa@pec.ordineavvocatitrani.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA

Sezione Terza bis

MOTIVI AGGIUNTI al ricorso R.G. n.7431/2019 udienza 16.7.2019

Per la dott.ssa **Sansonne Vincenza** nata ad Andria il 02.03.1979 ed ivi residente alla via Felice Orsini 83(C.F.: SNSVCN79C42A285M) elettivamente domiciliato in Roma alla via Orazi e Curiazi 3 (c/o avv. Vittorio Olivieri) e rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso notificato il 25.05.2019, dall'avv. Francesco Edmondo Stolfa (STLFNC68S16A662J) il quale per ogni comunicazione di legge relativa al presente procedimento ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art.136 del codice del processo amministrativo, indica il suo numero di fax (080.3591939) ed il suo indirizzo pec: francesco.edmondo.stolfa@pec.ordineavvocatitrani.it

ricorrente

contro

il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (MIUR), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, con sede in Roma alla via dei Portoghesi n.12,

residente

e nei confronti

DI TERLIZZI ANNA residente in XXXX XXXX XXXX

controinteressata

Con il ricorso principale

Per l'annullamento previa emissione di provvedimenti cautelari:

- **del verbale della Sottocommissione n.27 del 1° marzo 2019** con il quale agli elaborati della ricorrente è stato attribuito il relativo punteggio;
- **del decreto dipartimentale Miur del 27.03.2019 n.395 con relativi allegati;**
- **del decreto del Direttore Generale del 23.11.2017 n. 1259 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – concorsi) n.90 del 24.11.2017 con cui è stato bandito il corso-concorso nazionale per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici ed in particolare l'art. 6 comma 6: “La prova preselettiva assegna un punteggio massimo di 100 punti, ottenuti sommando 1, 0 punti per ciascuna risposta esatta, 0,0 punti per ciascuna risposta non data e sottraendo 0,3 punti per ciascuna risposta errata; comma 8: “Ai sensi dell'art.8 comma 2 del decreto ministeriale, sulla base delle risultanze della prova preselettiva sono ammessi a sostenere la prova scritta di cui all'art.8, n. 8.700 candidati. Sono altresì ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile”; nonché l'art.8 comma 2: “La prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in un'unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR”; comma 4: “La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera”; comma 8: “A ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi in lingua straniera, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei quesiti in lingua straniera la Commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio complessivo della prova scritta è dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuno dei sette quesiti. I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi alla prova orale”; comma 9: “i quadri di riferimento di cui all'art.13 comma 1 lettera c) del decreto ministeriale, in base ai quali è costruita e valutata la prova scritta sono pubblicati sul sito del Ministero il giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento della prova scritta”; comma 10: “Con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV serie speciale, Concorsi ed Esami, e sul sito internet del Ministero, è reso noto il giorno e l'ora di**

svolgimento della prova scritta. La pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti”;

comma 12: *“I candidati si devono presentare nelle rispettive sedi d’esame muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata e a qualsiasi causa dovuta, comporta l’esclusione dal concorso. Qualora per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l’espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio, con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti”;*

- **del decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 03.08.2017 n. 138** con particolare riferimento **all’art.8 comma 8:** *“Ai fini dell’ammissione alla prova scritta, alla prova preselettiva è attribuito un punteggio massimo di 100 punti, ottenuti sommando 1,0 punti per ciascuna risposta esatta, 0,0 punti per ciascuna risposta non data e sottraendo 0,3 punti per ciascuna risposta errata”;* **all’art. 10 comma 1:** *“La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e in due quesiti in lingua straniera di cui al comma 3”* e **all’art. 12 comma 1:** *“Per la valutazione della prova scritta, di quella orale e per la valutazione dei titoli, la Commissione del concorso ha a disposizione un punteggio massimo pari rispettivamente a 100, 100 e 30 punti”;* **comma 3:** *“A ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi in lingua straniera, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei quesiti in lingua straniera la Commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio complessivo della prova scritta è dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuno dei sette quesiti. I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale”;*
- **del Decreto Dipartimentale 1134 del 24.07.2018;**
- **del decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14.09.2018 contenente il diario della prova scritta;**
- **della nota del 17.10.2018 contenente i criteri di valutazione della prova scritta;**
- **della Nota dell’USR Sardegna con la quale è stato disposto il rinvio a data da destinarsi della prova scritta nella detta Regione a causa dell’allerta meteo;**
- **del decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 09.11.2018 contenente il diario della prova scritta per la Regione Sardegna;**
- **della nota del 12.12.2018 contenente i criteri di valutazione della prova scritta per la Regione Sardegna;**
- **del decreto dipartimentale del 22.03.2019 n.11180 avente ad oggetto l’abbinamento alle Commissioni esaminatrici dei candidati ammessi a sostenere la prova orale;**
- **della nota del 19.04.2019 n.18824;**

- della nota MIUR del 29.04.2019 contenente il calendario delle prove orali;
- e di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali rispetto a quelli impugnati, ancorché non conosciuti, che hanno determinato l'esito della procedura selettiva per la copertura di n. 2.416 posti a livello nazionale

CON IL PRESENTE MOTIVO AGGIUNTO

Per l'annullamento, previa concessione delle misure cautelari ritenute idonee:

- del verbale n.3 del 25.1.2019 della commissione nominata con decreto dipartimentale m_pi .AODPIT .REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI .R. 0001105.19-07-2018 e relativi allegati anche non conosciuti (All.24);
- del decreto dipartimentale m_pi .AODPIT .REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI .R. 0001105.19-07-2018 (All.25);
- del decreto dipartimentale m_pi .AODPIT .REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI .R. 002080.31-12-2018 e relativi allegati (All.26);
- dell'Avviso MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE (U) .0002757.16-01-2018 (All.27).

INCOMPATIBILITÀ DEI COMMISSARI E CONSEGUENTE CADUCAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI – PREVIA SOSPENSIVA –

Violazione e falsa applicazione dell'art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione e falsa applicazione dell'art. 51 cod. proc. civ. Violazione e falsa applicazione dell'art. 16 del D.M. 3 agosto 2017 n. 138. Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici). Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza ed imparzialità delle procedure concorsuali. Violazione di circolari amministrative. Violazione e falsa applicazione dell'art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per omesso controllo su dichiarazioni mendaci. Eccesso di potere. Manifesta ingiustizia.

I giudizi formulati dalla Commissione esaminatrice e dalle Sotto-Commissioni nominate vanno impugnati in quanto espressi in applicazione di criteri di valutazione che, tuttavia, erano *ab origine* invalidi siccome adottati da un organo illegittimamente costituito.

Nella seduta Plenaria del 25 gennaio 2019 l'organo tecnico si era riunito a composizione allargata, ossia con la partecipazione non solo dei membri della Commissione centrale, ma anche dei componenti e/o rappresentanti delle singole Sotto-Commissioni e, in tale occasione, venivano definiti i criteri di valutazione poi utilizzati per la correzione delle prove e l'attribuzione dei punteggi.

In tale consesso vi erano anche componenti che versavano in una condizione di incompatibilità e/o erano in conflitto di interessi, sicché non avrebbero potuto essere destinatari di alcuna nomina né tanto meno compiere quelle valutazioni, ampiamente discrezionali, volte alla selezione dei candidati vincitori.

L'oggettivo nesso di consequenzialità tra il provvedimento presupposto (la costituzione della Commissione esaminatrice e delle Sotto-Commissioni) e il successivo atto (l'adozione dei criteri) comporta inevitabilmente che l'illegittimità del primo ridondi sul secondo, imponendone la caducazione degli effetti giuridici (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 28 maggio 2018, n. 3169; Cons. Stato, Sez. V, 10 aprile 2018, n. 2168).

Non vi è dubbio alcuno che l'invalidità del verbale n. 3/2019 discenda dalla insanabile illegittimità del decreto dipartimentale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 2080 del 31 dicembre 2018, nella parte in cui nomina il dott. Angelo Francesco Marcucci, quale componente della 12° Sotto-Commissione, la dott.ssa Elisabetta Davoli, quale componente della 11° Sotto-Commissione, e la dott.ssa Francesca Busceti, quale componente della 18° Sotto-Commissione.

Con riferimento alle dottoresse Davoli e Busceti le stesse hanno svolto attività formative nell'anno precedente all'indizione del concorso.

In tal senso, l'art. 16, co. 2, lett. d) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, recante proprio la disciplina regolamentare del concorso *de quo*, statuiva espressamente che i componenti dell'organismo tecnico, tra l'altro, «*non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici*».

Come ben chiarito anche nell'avviso pubblico per la selezione dei componenti della Commissioni esaminatrici, di cui alla nota dirigenziale prot. n. 0002757 del 16 gennaio 2018 la disposizione in parola delineava una specifica causa – chiara ed inderogabile – di incompatibilità all'assunzione dell'incarico.

E' evidente, e non richiede particolari spiegazioni, la necessità che un soggetto che si sia attivamente occupato della formazione dei futuri candidati non figuri nelle Commissioni esaminatrici destinate proprio a selezionare i vincitori, dal momento che, diversamente, si verrebbe ad ingenerare una situazione di potenziale conflitto di interessi idonea a compromettere l'attendibilità delle valutazioni e, quindi, la trasparenza e correttezza delle operazioni concorsuali.

Più articolata e complessa, poi, è la posizione del dott. Marcucci.

Infatti al momento del conferimento dell'incarico e tuttora, egli risulta essere il Sindaco del Comune di Alvignano, in Provincia di Caserta, per cui, in quanto organo elettivo, non poteva essere nominato in alcuna commissione esaminatrice per pubblici concorsi di reclutamento secondo quanto previsto dall'art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dall'art. 9, co. 2 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487.

La carica politica rivestita dal commissario è di per sé suscettibile di determinare un evidente rischio di sviamento delle funzioni attribuite in ragione dell'incidenza del *munus publicum* rispetto al servizio pubblico di istruzione scolastica statale.

Come noto, sono molteplici le occasioni di confronto e coordinamento istituzionale tra la figura del Sindaco e quella del Dirigente Scolastico, che la disciplina di settore prevede con riferimento all'organizzazione e programmazione delle attività di formazione ed istruzione sul territorio cittadino. La cooperazione istituzionale risulta necessaria in numerosi settori di intervento, dalla manutenzione degli immobili e pulizia delle aree, alla fornitura di servizi (quali a titolo esemplificativo le mense) e finanche alla stessa pianificazione della rete scolastica.

Quindi la possibile interferenza delle rispettive funzioni imponeva di attuare, anche nella presente vicenda, quei presidi di tutela che l'ordinamento giuridico ha introdotto per evitare l'alterazione del meccanismo di selezione concorsuale.

Sul punto, l'art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 è assolutamente chiaro nel disporre che l'Amministrazione debba conformarsi, tra gli altri, al principio secondo il quale la composizione delle Commissioni deve essere fatta «(...) *necessariamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni di categoria*».

Peraltro, occorre considerare che militavano anche ragioni di opportunità amministrativa ad escludere la nomina del dott. Marcucci, già dirigente tecnico dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ambito provinciale di Benevento ed ora collocato in quiescenza.

Con ogni evidenza, la carica assunta comportava inevitabilmente un importante impegno in termini, quanto meno, di tempo dedicato allo svolgimento dei compiti istituzionali, dovendo far fronte alle ovvie esigenze della propria comunità e, quindi, sovrintendere al corretto ed efficiente funzionamento degli uffici comunali.

Ne è riprova che, il dott. Marcucci è risultato presente nello stesso giorno – finanche negli stessi orari o comunque in intervalli temporali non congrui – nelle adunanze convocate sia dalla Giunta Comunale che dalla Sotto-Commissione esaminatrice n. 12.

Anche a voler prescindere dalla possibile falsità delle verbalizzazioni, eventualmente da accertare in altra sede, ciò non di meno la circostanza lascia supporre l'eventualità, più che fondata, che l'organo tecnico di valutazione abbia sovente potuto procedere (o almeno iniziare) ad esaminare gli elaborati anche in composizione non completa.

In tal caso, le operazioni sarebbero chiaramente invalide, posto che, secondo orientamento consolidato, la Commissione esaminatrice opera come collegio perfetto in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 14 novembre 2018, n. 10964. Negli stessi termini, cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 18 settembre 2017, n. 4362; Cons. Stato, Sez. IV, 14 marzo 2016, n. 999).

Infine, è necessario evidenziare che la nomina in parola si pone in stridente contrasto anche con un principio generale dell'ordinamento giuridico che, invero, avrebbe dovuto comunque impedire la designazione del dott. Marcucci.

Come noto, infatti, la situazione di conflitto di interessi comporta un dovere di astensione ai sensi dell'art. 51, co. 2 cod. proc. civ., estensibile a tutti i campi dell'azione amministrativa quale applicazione dell'obbligo costituzionale d'imparzialità, soprattutto in materia concorsuale: costituisce in tal senso, un insegnamento consolidato in giurisprudenza che *«Esiste un obbligo generale di astensione dei membri di collegi amministrativi che si vengano a trovare in posizione di conflitto di interessi perché portatori di interessi personali, diretti o indiretti, in contrasto potenziale con l'interesse pubblico»* (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16 dicembre 2005, n. 7149 e da ultimo cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 16 aprile 2015, n. 1962). Tale regola rappresenta un canone di condotta indefettibile del soggetto preposto all'espletamento di funzioni pubbliche, come sancito dall'art. 7 del d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 che prescrive un generale obbligo di astensione ogni qual volta sussistano "gravi ragioni di convenienza", nonché dall'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, in forza del quale *"il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*.

Oltre alla carica elettiva come sindaco, risulta che il dott. Marcucci sia stato responsabile dell'organizzazione presso l'Università Telematica "Pegaso" di un corso a pagamento finalizzato proprio alla preparazione per il concorso di cui è causa con conseguente cointeressenza economica con i candidati che a tale attività formativa hanno preso parte.

Pertanto il Ministero resistente, prima di procedere alla nomina del dott. Marcucci, avrebbe dovuto porre in essere le dovute verifiche sulle autocertificazioni rese ex art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nonostante le informazioni inerenti all'attività come formatore fossero agevolmente reperibili su internet.

L'omessa vigilanza sulle dichiarazioni mendaci comporta quindi l'evidente illegittimità dei provvedimenti impugnati.

* * * * *

Per questi motivi la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, chiede che il Tribunale Amministrativo per il Lazio, sede di Roma, voglia accogliere il ricorso principale e il motivo aggiunto e:

1) sospendere i provvedimenti impugnati indicati in epigrafe e quelli indicati nel motivo aggiunto, previa concessione di idonee misure cautelari ed in particolare con l'ordine di ammettere la ricorrente con riserva allo svolgimento delle successive fasi del concorso, o in via subordinata di ordinare al Ministero competente di sospendere la convocazione e l'espletamento delle successive prove orali della procedura concorsuale e le ulteriori conseguenti fasi concorsuali, ovvero in subordine, sempre in accoglimento del ricorso e del motivo aggiunto, porre nel nulla l'intera procedura concorsuale;

2) provvedere sulle spese come per legge.

Documenti come da indice.

Trani, 11 luglio 2019

Avv. Francesco Edmondo Stolfa

RELATA DI NOTIFICA

Istante l'avv. Francesco Edmondo Stolfa, nella qualità in atti, io sottoscritto UFF. GIUD. addetto all'Ufficio Notifiche presso il Tribunale di Trani ho notificato distinte copie del presente atto:

- al **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.**, con sede in Roma, *ex lege* rappresentato e difeso in giudizio dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Roma, presso la quale *ope legis* é domiciliata in **Roma alla via dei Portoghesi 12** mediante
- al **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.**, con sede in Roma al viale Trastevere 76/A mediante
- alla sig.ra **DI TERLIZZI ANNA** residente in XXXX XXXX XXXX

**

precisa altresì

che, con atto del 21.11.2019, sono stati presentati motivi aggiunti con i quali sono stati, anche, impugnati i seguenti ulteriori provvedimenti:

- decreto dipartimentale m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R .0000089.4-2-2019 e relativo allegato A della commissione e sottocommissioni del corso concorso, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici che costituisce parte integrante;

- decreto dipartimentale m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0000580.19-4-2019 e relativo elenco allegato A della commissione e sottocommissioni del corso concorso, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici che costituisce parte integrante,
- calendario della prova orale, nonché delle successive modifiche ed integrazioni;
- art. 15, commi 8 e 9, D.M. 3 agosto 2017 n. 138 nella parte in cui prevede la nomina di sottocommissioni per frazioni di candidati pari a 250 unità;
- nota ministeriale prot. n. pm_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0032565.17-07-2019 relativa alla valutazione dei titoli culturali, di servizio e professionali di cui alla tabella A allegato al D.M. n. 138/2017 e all'errata corrige pubblicata nella G.U. del 21 ottobre 2017, n. 247, con relativo allegato;
- Decreto del Dipartimentale n. 1205 del 1 agosto 2019 di approvazione della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici con allegata graduatoria e avviso prot.n. 35372 dell'1 agosto 2019;
- Decreto Dipartimentale n. 1229 del 7 agosto 2019 di rettifica della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici con allegato e graduatoria per accesso civico;
- Tabella Ministeriale di assegnazione dei ruoli regionali del 9 agosto 2019;
- Avviso n. 38777 del 28 agosto 2019 di ulteriori assegnazioni dei ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione in servizio;
- Avviso pubblicato dal MIUR in data 30 agosto di ulteriore assegnazione di 61 ruoli di reggenza;
- operazioni mediante le quali i candidati dovevano procedere alla scelta e selezione delle sedi preferite;
- ogni altro alto provvedimento, atto e/o documento, anche in forma di elenco, inerente le convocazioni ai ruoli dirigenziali o l'affidamento di incarichi di reggenza, adottati dall'Amministrazione, pur non conosciuto e sempre nella parte in cui leda gli interessi di parte ricorrente;
- ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand'anche sconosciuto e sempre nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente:

precisa altresì

che i motivi aggiunti sono i seguenti:

- **INCOMPATIBILITÀ DEI COMMISSARI E CONSEGUENTE CADUCAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI – PREVIA SOSPENSIVA**
Violazione e falsa applicazione dell'art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione e falsa applicazione dell'art. 51 cod. proc. civ. Violazione e falsa applicazione dell'art. 16 del D.M. 3 agosto

2017 n. 138. Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 *bis* della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici). Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza ed imparzialità delle procedure concorsuali. Violazione di circolari amministrative. Violazione e falsa applicazione dell'art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per omesso controllo su dichiarazioni mendaci. Eccesso di potere. Manifesta ingiustizia;

- In ordine all'art. 15, commi 8 e 9, del D.M. 3 agosto 2017 n. 138 nella parte in cui prevede la nomina di sottocommissioni per frazioni di candidati pari a 250 unità.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.9 DEL D.P.R.487/1994; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UNICITA' DELLA COMMISSIONE; ECCESSO DI POTERE, MANIFESTA INGIUSTIZIA, DISPARITA' DI TRATTAMENTO;

- **ILLEGITTIMITÀ DERIVATA PER NULLITÀ DEGLI ATTI IMPUGNATI CON IL RICORSO PRINCIPALE, I MOTIVI AGGIUNTI DELL' 11.7.2019 E ILLEGITTIMITÀ PER GLI STESSI MOTIVI GIÀ ECCEPITI CON L'ATTO INTRODUTTIVO E CON I MOTIVI AGGIUNTI GIA' NOTIFICATI CHE QUI DEVONO INTENDERSI RICHIAMATI**

precisa ancora

che i controinteressati sono sempre tutti i soggetti i cui nominativi e le cui generalità sono indicate nell'elenco allegato alla presente notifica per pubblici proclami;

informa

che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

indica

che il numero della ordinanza che dispone e autorizza la presente notifica per pubblici proclami dei motivi aggiunti è la n. 01522/2024;

riporta

il testo integrale dei motivi aggiunti, che è il seguente:

Avv. Francesco Edmondo Stolfa

70033 – Corato (Ba)- via Duomo 6

Tel. 080.3588750 – fax 080.3591939

Pec: francesco.edmondo.stolfa@pec.ordineavvocatitrani.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA

Sezione Terza bis

MOTIVI AGGIUNTI al ricorso R.G. n.7431/2019

Per la dott.ssa **Sansonne Vincenza** nata ad Andria il 02.03.1979 ed ivi residente alla via Felice Orsini 83(C.F.: SNSVCN79C42A285M) elettivamente domiciliato in Roma alla via Orazi e Curiazi 3 (c/o avv. Vittorio Olivieri) e rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso notificato il 25.05.2019, dall'avv. Francesco Edmondo Stolfa (STLFNC68S16A662J) il quale per ogni comunicazione di legge relativa al presente procedimento ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art.136 del codice del processo amministrativo, indica il suo numero di fax (080.3591939) ed il suo indirizzo pec: francesco.edmondo.stolfa@pec.ordineavvocatitrani.it

ricorrente

contro

il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (MIUR), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, con sede in Roma alla via dei Portoghesi n.12,

resistente

e nei confronti

DI TERLIZZI ANNA residente in XXXX XXXX XXXX

controinteressata

Con il ricorso principale

Per l'annullamento previa emissione di provvedimenti cautelari:

- del verbale della Sottocommissione n.27 del 1° marzo 2019 con il quale agli elaborati della ricorrente è stato attribuito il relativo punteggio;
- del decreto dipartimentale Miur del 27.03.2019 n.395 con relativi allegati;
- del decreto del Direttore Generale del 23.11.2017 n. 1259 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – concorsi) n.90 del 24.11.2017 con cui è stato bandito il corso-concorso nazionale per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici ed in particolare l'art. 6 comma 6: “La prova preselettiva assegna un punteggio massimo di 100 punti, ottenuti sommando 1, 0 punti per ciascuna risposta esatta, 0,0 punti per ciascuna risposta non data e sottraendo 0,3 punti per ciascuna risposta errata; comma 8: “Ai sensi dell'art.8 comma 2 del decreto ministeriale, sulla base delle risultanze della prova preselettiva sono ammessi a sostenere la prova scritta di cui all'art.8, n. 8.700 candidati. Sono altresì ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile”; nonché l'art.8 comma 2

- :“La prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in un’unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR”; comma 4: “La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera”; comma 8: “A ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi in lingua straniera, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei quesiti in lingua straniera la Commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio complessivo della prova scritta è dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuno dei sette quesiti. I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi alla prova orale”; comma 9: “i quadri di riferimento di cui all’art.13 comma 1 lettera c) del decreto ministeriale, in base ai quali è costruita e valutata la prova scritta sono pubblicati sul sito del Ministero il giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento della prova scritta”; comma 10: “Con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV serie speciale, Concorsi ed Esami, e sul sito internet del Ministero, è reso noto il giorno e l’ora di svolgimento della prova scritta. La pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti”; comma 12: “I candidati si devono presentare nelle rispettive sedi d’esame muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata e a qualsiasi causa dovuta, comporta l’esclusione dal concorso. Qualora per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l’espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio, con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti”;*
- del decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 03.08.2017 n. 138 con particolare riferimento all’art.8 comma 8: “Ai fini dell’ammissione alla prova scritta, alla prova pre-selettiva è attribuito un punteggio massimo di 100 punti, ottenuti sommando 1,0 punti per ciascuna risposta esatta, 0,0 punti per ciascuna risposta non data e sottraendo 0,3 punti per ciascuna risposta errata”; all’art. 10 comma 1: “La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e in due quesiti in lingua straniera di cui al comma 3” e all’art. 12 comma 1: “Per la valutazione della prova scritta, di quella orale e per la valutazione dei titoli, la Commissione del concorso ha a disposizione un punteggio massimo pari rispettivamente a 100, 100 e 30 punti”; comma 3: “A ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi in lingua straniera, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei quesiti in lingua straniera la Commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio complessivo della prova scritta è dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuno dei sette quesiti. I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale”;

- del Decreto Dipartimentale 1134 del 24.07.2018;
- del decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14.09.2018 contenente il diario della prova scritta;
- della nota del 17.10.2018 contenente i criteri di valutazione della prova scritta;
- della Nota dell'USR Sardegna con la quale è stato disposto il rinvio a data da destinarsi della prova scritta nella detta Regione a causa dell'allerta meteo;
- del decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 09.11.2018 contenente il diario della prova scritta per la Regione Sardegna;
- della nota del 12.12.2018 contenente i criteri di valutazione della prova scritta per la Regione Sardegna;
- del decreto dipartimentale del 22.03.2019 n.11180 avente ad oggetto l'abbinamento alle Commissioni esaminatrici dei candidati ammessi a sostenere la prova orale;
- della nota del 19.04.2019 n.18824;
- della nota MIUR del 29.04.2019 contenente il calendario delle prove orali;

e di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali rispetto a quelli impugnati, ancorché non conosciuti, che hanno determinato l'esito della procedura selettiva per la copertura di n. 2.416 posti a livello nazionale

con il motivo aggiunto dell'11 luglio 2019

Per l'annullamento, previa concessione delle misure cautelari ritenute idonee:

- o)** del verbale n.3 del 25.1.2019 della commissione nominata con decreto dipartimentale m_pi .AOODPIT .REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI .R. 0001105.19-07-2018 e relativi allegati anche non conosciuti;
- p)** del decreto dipartimentale m_pi .AOODPIT .REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI .R. 0001105.19-07-2018;
- q)** del decreto dipartimentale m_pi .AOODPIT .REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI .R. 002080.31-12-2018 e relativi allegati;
- r)** dell'Avviso MIUR.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE (U) .0002757.16-01-2018.

con il presente ulteriore motivo aggiunto

per l'annullamento

decreto dipartimentale m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R .0000089.4-2-2019 e relativo allegato A della commissione e sottocommissioni del corso concorso, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici che costituisce parte integrante;

t) decreto dipartimentale m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R .0000580.19-4-2019 e relativo elenco allegato A della commissione e sottocommissioni del corso concorso, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici che costituisce parte integrante;

- u) 18) del calendario della prova orale, nonché delle successive modifiche ed integrazioni;
- v) dell'art. 15, commi 8 e 9, D.M. 3 agosto 2017 n. 138 nella parte in cui prevede la nomina di sotto-commissioni per frazioni di candidati pari a 250 unità;
- z) della nota ministeriale prot. n. pm_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE(U).0032565.17-07-2019 relativa alla valutazione dei titoli culturali, di servizio e professionali di cui alla tabella A allegato al D.M. n. 138/2017 e all'errata corrige pubblicata nella G.U. del 21 ottobre 2017, n. 247, con relativo allegato;
- z1) del Decreto del Dipartimentale n. 1205 del 1 agosto 2019 di approvazione della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici con allegata graduatoria e avviso prot.n. 35372 dell'1 agosto 2019;
- z2) del Decreto Dipartimentale n. 1229 del 7 agosto 2019 di rettifica della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici con allegato e graduatoria per accesso civico;
- z3) della Tabella Ministeriale di assegnazione dei ruoli regionali del 9 agosto 2019;
- z4) dell'Avviso n. 38777 del 28 agosto 2019 di ulteriori assegnazioni dei ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione in servizio;
- z5) dell'Avviso pubblicato dal MIUR in data 30 agosto di ulteriore assegnazione di 61 ruoli di reggenza;
- z6) delle operazioni mediante le quali i candidati dovevano procedere alla scelta e selezione delle sedi preferite;
- z7) di ogni altro alto provvedimento, atto e/o documento, anche in forma di elenco, inerente le convocazioni ai ruoli dirigenziali o l'affidamento di incarichi di reggenza, adottati dall'Amministrazione, pur non conosciuto e sempre nella parte in cui leda gli interessi di parte ricorrente;
- z8) nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand'anche sconosciuto e sempre nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente.

Fatto

Con ricorso con istanza di provvedimento cautelare del 25.05.2019 notificato al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il giorno 29 successivo, la ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) annullare tutti i provvedimenti impugnati, così come dettagliatamente descritti in epigrafe, i verbali di valutazione dei candidati e tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali rispetto a quelli impugnati, ancorché non conosciuti, che hanno determinato l'esito della procedura selettiva per la copertura di n. 2.416 posti a livello nazionale previa sospensione della loro efficacia; 2) conseguentemente dichiarare nulla la procedura concorsuale ed in particolare l'intera selezione avvenuta sulla base della prova scritta, per tutte le ragioni ampiamente esposte in premessa; 3) condannare i resistenti al pagamento delle spese e ai compensi di causa, oltre agli accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara anticipatario.

Rigettata l'istanza cautelare inaudita altera parte è stata fissata udienza in camera di consiglio per il giorno 16.7.2019.

Nelle more il Tar Lazio - Roma Sez. 3B, con la sentenza n.6233/19 del 2 luglio 2019 ha accolto il ricorso di un'altra candidata non ammessa agli orali, la Prof.ssa Maria Petrilli, ed ha annullato in toto la procedura concorsuale e il Decreto di approvazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale stante l'incompatibilità di alcuni commissari che avevano partecipato alla seduta plenaria della Commissione del 25.01.2019, come risulta dal verbale n.3, presenza che ha quindi inficiato e reso illegittimi tutti gli atti successivi della procedura concorsuale. In base a tale sentenza il MIUR avrebbe dovuto ripetere la prova scritta o l'intera procedura concorsuale.

In data 12.07.2019 la ricorrente ha notificato motivi aggiunti per l'annullamento, previa concessione delle misure cautelari ritenute idonee, dei provvedimenti indicati in epigrafe.

A seguito dell'impugnazione della sentenza 6233/2019 da parte del Ministero e dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 3512 del 2019 che ha sospeso tale sentenza, nella camera di consiglio del 16.7.2019, la ricorrente ha rinunciato alla discussione dell'istanza cautelare proposta con il ricorso principale.

Nelle more il Ministero ha dato seguito alla procedura concorsuale fissando il calendario della prova orale e la successiva graduatoria per merito e titoli, la proclamazione dei vincitori e l'immissione in servizio di parte di essi.

Ad integrazione dei motivi aggiunti dell'11.7.2019 si impugnano i provvedimenti innanzi elencati sub lettere s) e t) per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

INCOMPATIBILITÀ DEI COMMISSARI E CONSEGUENTE CADUCAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI – PREVIA SOSPENSIVA –

Violazione e falsa applicazione dell'art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione e falsa applicazione dell'art. 51 cod. proc. civ. Violazione e falsa applicazione dell'art. 16 del D.M. 3 agosto 2017 n. 138. Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241. Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici). Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza ed imparzialità delle procedure concorsuali. Violazione di circolari amministrative. Violazione e falsa applicazione dell'art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per omesso controllo su dichiarazioni mendaci. Eccesso di potere. Manifesta ingiustizia.

Con il decreto dipartimentale n.89 del 4.2.2019 è stata modificata la commissione esaminatrice (già nominata con decreto dipartimentale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 2080 del 31 dicembre 201, a seguito delle dimissioni del dott. Domenico Martino componente della Sottocom-

missione n.35 Veneto che verteva in stato di incompatibilità come accertato nel febbraio 2019 dallo stesso MIUR con la seguente motivazione: *“PRESO ATTO della sussistenza di condizioni personali ostative all’incarico per il dott.*

Domenico Martino, componente della sottocommissione n. 35 – Veneto”. Inoltre il Commissario Prof. Giuseppe Spadafora - Presidente della Sottocommissione n.3 Calabria - si è dimesso, sempre dopo il 25 gennaio 2019, per la presenza di una cugina diretta fra i candidati ed è stato, pertanto, sostituito sempre con lo stesso Decreto.

Tale circostanza è stata esplicitamente ammessa dal diretto interessato in una dichiarazione resa al giornale l’Espresso che si esibisce in copia.

Pertanto è evidente che tali condizioni personali ostative erano già preesistenti al momento della nomina e quindi, sia il Dott. Martino che il Prof. Spadafora erano incompatibili anche durante la riunione plenaria del 25 ottobre 2019.

La partecipazione di tali commissari che versavano in condizione di incompatibilità alla seduta plenaria del 25 gennaio 2019, in cui l’organo tecnico si era riunito in composizione allargata, ovvero anche con la partecipazione dei componenti delle sottocommissioni per la definizione dei criteri di valutazione utilizzati per la correzione delle prove e per l’attribuzione dei punteggi, determina la caducazione degli effetti giuridici dell’adozione dei criteri, deliberati nella predetta seduta plenaria a causa della illegittimità della nomina della Commissione e dei componenti delle sottocommissioni che versavano in condizione di incompatibilità.

Ma ulteriori incompatibilità ed illegittimità emergono con il decreto dipartimentale n.580 del 19.4.2019 con il quale sono stati nominati i componenti aggregati delle commissioni esaminatrici.

Esaminando il decreto e l’allegato a) che ne costituisce parte integrante emerge che vengono nominati due Commissari, Irene Caramelli sottocommissione n.34, e Federico Beghini sottocommissione n. 37 i quali avevano addirittura partecipato come candidati allo stesso concorso e non avevano superato la prova preselettiva; è oltremodo evidente l’illegittimità di tale nomina per conflitto di interesse in capo ai due commissari, partecipanti al concorso nella fase preselettiva e non ammessi neanche alla prova scritta che poi siedono addirittura in Commissione per esaminare i candidati promossi (!).

Non si comprende come possano due candidati che non hanno superato la fase preselettiva, avere le competenze per esaminare gli altri candidati.

Tale circostanza emerge chiaramente esaminando il decreto di nomina n.580 del 19.4.2019 - in cui vengono nominati i componenti aggregati delle commissioni esaminatrici - con l’allegato a) che ne costituisce parte integrante e la ripartizione dei candidati per aule sia per la regione Veneto che per la regione Toscana in cui figurano i nomi dei due predetti candidati poi diventati componenti aggregati delle commissioni esaminatrici.

Inoltre con il presente atto si propongono motivi aggiunti per l'annullamento dei provvedimenti innanzi elencati dalle lettere da u) a z8) per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

In ordine all'art. 15, commi 8 e 9, del D.M. 3 agosto 2017 n. 138 nella parte in cui prevede la nomina di sottocommissioni per frazioni di candidati pari a 250 unità.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.9 DEL D.P.R.487/1994; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UNICITA' DELLA COMMISSIONE; ECCESSO DI POTERE, MANIFESTA INGIUSTIZIA, DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

L'art.9 comma 3 del DPR 487/1994 al comma 3 stabilisce che *“le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o per titoli ed esami possono essere suddivise in sottocommissioni, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1.000 unità, con l'integrazione di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero inferiore a 500”*.

In violazione della previsione normativa il D.M. 3 agosto 2017 n. 138 all'art. 15, comma 8 e 9, ha previsto la nomina di sottocommissioni per frazioni di candidati pari a 250 unità, sia per la correzione degli elaborati scritti che per l'espletamento delle prove orali dove il numero degli ammessi era di gran lunga inferiore a quello degli ammessi alle prove scritte e quindi con frazioni di candidati di gran lunga inferiori alle 250 unità.

La nomina di numerose sottocommissioni, trentasette per la precisione, sia per la correzione delle prove scritte che per lo svolgimento delle prove orali ha determinato una enorme disparità di trattamento tra i diversi candidati.

ILLEGITTIMITÀ DERIVATA PER NULLITÀ DEGLI ATTI IMPUGNATI CON IL RICORSO PRINCIPALE, I MOTIVI AGGIUNTI DELL' 11.7.2019 E ILLEGITTIMITÀ PER GLI STESSI MOTIVI GIÀ ECCEPITI CON L'ATTO INTRODUTTIVO E CON I MOTIVI AGGIUNTI GIÀ NOTIFICATI CHE QUI DEVONO INTENDERSI RICHIAMATI

I provvedimenti elencati nelle lettere u) e z) sino a z8) sono atti successivi e consequenziali al provvedimento impugnato con il ricorso principale e con i motivi aggiunti notificati il 12.7.2019, e devono ritenersi nulli per illegittimità derivata per tutti gli stessi motivi già esposti nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti notificati il 12.7.2019, che qui devono intendersi integralmente richiamati.

In presenza di vizi accertati dell'atto presupposto, deve distinguersi fra invalidità ad effetto caducante ed invalidità ad effetto viziante, la prima soltanto delle quali comporta travolgimento dell'atto consequenziale, indipendentemente dalla relativa impugnazione: tale situazione si verifica normalmente quando l'atto successivo venga a porsi nell'ambito della medesima sequenza procedimentale, quale inevitabile

conseguenza dell'atto anteriore, senza necessità di nuove ed ulteriori valutazioni di interessi (cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. St., sez. V, 25.11.2010, n. 8243; Cons. St., sez. VI, 23.12.2008, n. 6520).

Pertanto secondo il principio di concentrazione e semplificazione che ha indotto il legislatore, con l'art. 1 della legge 21.7.2000, n. 205, atto a consentire l'impugnazione con motivi aggiunti di tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso fra le medesime parti, purché connessi all'oggetto del giudizio, deve ritenersi consentito che – nel processo unitario in corso – ogni atto autonomamente lesivo venga contestato per i vizi attinenti alla fase cui lo stesso si riferisce, mentre avverso gli atti conseguenti – ove censurabili solo per l'effetto viziante, riconducibile ad illegittimità di atti presupposti – può ben essere prospettato il solo vizio ad essi direttamente riconducibile, ovvero quello di illegittimità derivata, non ponendosi alcun problema circa la piena informazione di tutte le parti in causa sugli esatti termini della controversia, già avvenuta nel caso di specie con la notifica del ricorso principale (Consiglio di Stato, Sez. VI, 27/4/2011 n. 2482).

Per tali motivi la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, chiede che il Tribunale Amministrativo per il Lazio, sede di Roma, voglia accogliere il ricorso principale con i motivi aggiunti notificati il 12.7.2019 e con i motivi aggiunti di cui al presente atto e per l'effetto:

- 1) annullare i provvedimenti impugnati indicati in epigrafe e quelli indicati nei motivi aggiunti, nonché tutti i provvedimenti consequenziali con l'ordine di ammettere la ricorrente allo svolgimento delle successive fasi del concorso, senza pregiudizio alcuno;
- 2) in subordine, sempre in accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti, annullare l'intera procedura concorsuale per tutti i motivi dedotti;
- 3) provvedere sulle spese come per legge.

Documenti come da indice.

Corato - Roma 29 ottobre 2019

Avv. Francesco Edmondo Stolfa

RELATA DI NOTIFICA

Istante l'avv. Francesco Edmondo Stolfa, nella qualità in atti, io sottoscritto UFF. GIUD. addetto all'Ufficio Notifiche presso il Tribunale di Trani ho notificato distinte copie del presente atto:

- al **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.**, con sede in Roma, *ex lege* rappresentato e difeso in giudizio dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Roma, presso la quale *ope legis* é domiciliata in **Roma alla via dei Portoghesi 12** mediante
- al **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.**, con sede in Roma al viale Trastevere 76/A mediante

- alla sig.ra **DI TERLIZZI ANNA** residente in XXXX XXXX XXXX

Corato / Roma, 12 aprile 2024

Avv. Francesco Edmondo Stolfa